



## EDITORIALE

### La giungla delle tariffe

Scegliere il profilo tariffario per il telefono cellulare è come entrare in un labirinto che cambia continuamente forma. Le soluzioni possibili sono diventate ormai una vera e propria valanga: si tratta, infatti, di un totale di oltre 160 possibilità diverse. Oltretutto, è davvero difficile scegliere. Non esiste da nessuna parte (neppure su internet) una pubblicazione che consenta al cittadino di confrontare, con calma, le varie opzioni. E i problemi non si fermano qui...Le proposte mutano continuamente ed è sufficiente cambiare un parametro per passare da una soluzione conveniente ad un'altra, che si rivela presto niente affatto adatta alle proprie esigenze. Alla confusione tariffaria si aggiunge, poi, la pubblicità di offerte con soluzioni sempre diverse, che spesso puntano sullo «specchietto per le allodole» del forfait a condizioni bloccate che il cliente sottoscrive, ma che poi, per una serie di ragioni, non riesce a sfruttare. Il caso si complica con i messaggi. Il costo del servizio è cresciuto mediamente del 50 per cento e per i genitori che acquistano la ricaricabile ai figli, diventa una voce di spesa non indifferente. Intanto, la passione per i cellulari è in continuo aumento...Secondo le previsioni degli esperti di Analysis Research entro il 2007 tutti i cittadini europei avranno almeno un cellulare (in Italia è già così). Questo sta a significare che il mercato avrà raggiunto il suo apice e che si potrà definire saturo. Condizioni del genere non potranno che indurre i produttori di telefonini

continua a pag 2

## APPROVATO IL CODICE DEL CONSUMO

E' stato pubblicato lo scorso 8 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale n.235 (entrerà in vigore il 23 dello stesso mese) il "Codice del Consumo" una raccolta normativa finalizzata a semplificare le norme sulla tutela dei consumatori ed utenti.

Il Codice, coordinato con i principi e gli indirizzi comunitari, rappresenta un passaggio epocale perché riordina in un unico testo una serie di norme di tutela introducendo peraltro alcune novità significative nella materia.

Il provvedimento, suddiviso in 146 articoli e sei parti, è frutto di un corposo lavoro durato molti mesi effettuato da una commissione nazionale ed è stato integrato dai suggerimenti delle associazioni di settore.

"E' un passo importante per la tutela dei consumatori che finalmente avranno a disposizione un testo organico a difesa dei diritti". E' questo il commento unanime delle associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

Il provvedimento riunisce tutte le norme esistenti sulla protezione dei consumatori e rafforza la tutela del cittadino attraverso la semplificazione e il coordinamento legislativo. In particolare, il testo regola la corretta in-

formazione all'utente e il suo diritto di recesso, la trasparenza del mercato, la correttezza della negoziazione contrattuale, l'accesso alla giustizia, la certificazione, gli standard di qualità e dispone l'inasprimento della disciplina per le televendite ingannevoli prevedendo sanzioni pesanti per chi non osserva le regole.

Il codice del consumo prevede l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore, disponendo la nullità di ogni pattuizione contraria alle norme; appronta regole di tutela non solo riferibili alla disciplina del contratto ma anche alla fase precontrattuale e più in generale a tutte le relazioni giuridiche con i soggetti della catena di distribuzione dei prodotti e dei servizi, prevede meccanismi di riequilibrio fra i contraenti basati sul principio della "nullità di protezione" (regole che saranno rilevabili anche d'ufficio) teso a supportare la debolezza strutturale del consumatore.

Il Codice introduce per la prima volta sanzioni amministrative significative in caso di inadempienza delle controparti ed è particolarmente rilevante la disposizione che consente all'Autorità Garante per il Mercato di elevare una san-

zione pecuniaria in caso di decisione assunta contro un messaggio pubblicitario riconosciuto come ingannevole.

Le nuove norme definiscono inoltre gli ambiti di difesa degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, di cui viene promossa la tutela, in sede Nazionale e locale, anche in forma collettiva da parte delle associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge 281/98, associazioni che vengono legittimate ad agire e di nuovo riconosciute in pieno.

Il Codice favorisce la composizione extragiudiziale delle controversie e determina l'obbligo per il CIRC (comitato per il risparmio) di adeguare la normativa sul credito al consumo alle direttive Europee.

L'esigenza di dare un assetto sistematico alle norme in materia di consumatori era stata riconosciuta ed individuata dalla legge di semplificazione annuale del 2003 (art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 l) che ha previsto la predisposizione di un Codice che riunisca in un unico testo, coordinandola, tutta la normativa di settore. In questo contesto il Codice del Consumo rappresenta la sintesi di un quadro normativo in cui il diritto dei consumatori

segue a pag.2

### Sommario:

<b>Editoriale: di Massimo Massara</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Approvato il Codice del Consumo</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Caldaiette individuali: slitta la manutenzione</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Ritornano le ganascie fiscali</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Notizie in breve.....</b>	<b>pag. 4</b>

## Caldaiette individuali: slitta la manutenzione.

E' passato ai più inosservato potenza inferiore a 35 KW sull'allegato L al citato de- ma lo scorso mese di agosto che possono invece essere creto sono al momento sta- è stato approvato il Decreto "controllate" in cadenza di-bilite in regime transitorio in Legislativo 192/05 (pubblicato versa ( vedi tabelle riportata attesa di definire, per il tra- sulla G.U. del 23 settembre) sotto). Ciò significa che mite di uno o più Decreti del che ha modificato l'obbligo di l'appuntamento annuale Presidente della Repubbli- frequenza dei controlli di ma- con il manutentore può es- ca, i criteri di contenimento nutenzione delle caldaiette di sere d'ora in avanti diversifi- dei consumi, di prestazioni riscaldamento individuale. cato in base agli anni di fun- energetiche ed altre misure Dall'inizio del corrente mese zionamento della caldaia e volte alla limitazione dei di ottobre non è quindi più registrato con la nuova ca- consumi e al miglioramento obbligatoria la frequenza an- denza sul libretto obbligato- delle prestazioni degli appa- nuale della manutenzione rio d'impianto. recchi.

di manutenzione modifiche- ranno i contratti di assisten- za in essere che dovranno essere meno onerosi di quelli in vigore. E' altrettan- to ovvio che i responsabili Istituzionali ( Comuni o Pro- vincia) a cui è ancora dele- gato il potere di controllo si dovranno far carico di infor- mare correttamente i con- sumatori (utenti di caldaiet- te) al fine di evitare abusi e sovrapprezzi

Cadenze di manutenzione D. Leg. 19/08/05 n.192

Potenza impianto	Data Installazione	Combustibile	Tipologia caldaia	Cadenza manutenzione	Cadenza prova dei fumi
Inferiore a 35 KW	Installata da più di 8 anni	Qualunque	Qualunque	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
	Installata da meno di 8 anni	Qualunque	Tipo B installata dentro i locali abit.	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
	Installato da meno di 8 anni	Qualunque	Qualunque	Ogni 4 anni	Ogni 2 anni
Uguale o superiore a 35 KW	Qualunque	Gas metano	Qualunque	Ogni anno	Ogni anno
	Qualunque	Combustibile liqui- do o solido	Qualunque	Ogni anno	2 prove all'anno
Uguale o superiore a 350 KW	Qualunque	Qualunque	Qualunque	Ogni anno	2 prove all'anno
Qualunque non a gas metano	Qualunque	Liquido o solito	Qualunque	Ogni anno	2 prove all'anno

continua da pag 1 "Codice del Consumatore)  
assume un autonomo rilievo nell'ambito dell'ordinamento civile e, allo stesso tempo, si opera un importante intervento di razionalizzazione legislativa. Rappresentano ancora aspetti

migliorativi quelli relativi alla composizione extragiudiziale delle controversie con la riproposizione di una norma già esistente nel testo del Ministero delle Attività Produttive che prevede espres-

samente la possibilità per il consumatore di ricorrere al giudice ordinario in qualsiasi momento ed anche in presenza di una conciliazione già effettuata, con qualunque esito.

In materia di turismo si rafforzano le tutele esistenti e viene introdotta la procedura di esclusione dall'attività di "l'operatore turistico" in assenza delle regolare autorizzazioni.

# Federconsumatori Pavia

Continua da pag 1  
a cercare delle nuove soluzioni e nuove idee per convincere gli utenti a cambiare il vecchio cellulare con un nuovo modello. Vedremo... In attesa di chissà quale diavoleria, ecco che le grandi compagnie si concentrano sulla telefonia fissa. Ormai non passa settimana

che uffici e abitazione private della nostra provincia non siano tempestati da telefonate di vari gestori che promettono offerte tariffarie a costi contenuti. Telecom; Wind meglio di Telecom; Wind meglio di Vodafon. Telecom è più conveniente di Tre alla sera, viceversa Tre "abbassa i costi" di gior-

no e per le aziende. Con Wind puoi chiamare la fidanzata gratis, ma se contatti un altro numero, guai a te. Tutti e esempi, per carità, ma chi ci capisce più qualcosa? Forse è il caso che l'Autorità ci metta mano e faccia, finalmente, un po' di chiarezza. Come rimpiangiamo i tempi dei vecchi telefoni con tastie-

ra a... corona. Nessuno ti disturbava al ristorante, al cinema o durante un convegno. O in altre situazioni...imbarazzante. E poi, soprattutto, spendevamo davvero meno quattrini in inutili telefonate? "Maledetti" sms!!!! "Dannati" mms!!!

Massimo Massara

## RITORNANO LE GANASCE FISCALI

Il decreto legge 203/05, di accompagnamento alla legge finanziaria, interviene di nuovo sulla disciplina del "fermo amministrativo" dei beni mobili (autovetture, motocicli e camion) con una norma di interpretazione autentica in modo da superare le perplessità e le incertezze che avevano indotto a suo tempo l'Agenzia delle Entrate a sospendere i provvedimenti decretati dai concessionari della riscossione dei tributi.

Il decreto supera quindi quanto disposto dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 92/E del luglio 2004 che, in ragione dell'insufficienza e scarsa chiarezza della norma e soprattutto in mancanza del Decreto Ministeriale di attuazione, ordinava ai concessionari di astenersi dal disporre i provvedimenti di fermo.

La norma, allegata alla finanziaria 2006, è motivata

dalla "necessità" di lottare contro l'evasione fiscale, dispone che fino all'entrata in vigore del Decreto di attuazione i concessionari della riscossione possono comunque eseguire il fermo dei beni mobili, applicando le norme indicate in una precedente normativa. Si tratta ovviamente di un escamotage teso a superare il problema a tutto discapito della trasparenza e della correttezza.

Ricordiamo che il fermo, in sostanza, è il potere riconosciuto ai concessionari della riscossione di procedere all'iscrizione nei pubblici registri dell'obbligo di fermo dei veicoli qualora il proprietario (contribuente) non paghi le somme iscritte a ruolo a vario titolo e a suo carico nel termine indicato dei sessanta giorni dal ricevimento della cartella esattoriale. Il fermo può essere disposto direttamente dai concessionari nei confronti dei contri-

buenti che hanno pendenze con il fisco e consiste nel divieto di circolazione degli autoveicoli sottoposti a blocco sotto pena di una pesantissima sanzione pecuniaria e l'obbligo del ricovero coatto del mezzo a carico del proprietario-contribuente.

La norma interpretativa, così come è stata scritta nel citato decreto 203/05, non risolve però ne il problema del giudice competente ne la sproporzione (a volte molto consistente) tra il valore del bene fermato e la somma richiesta al contribuente. Non si risolvono cioè le ragioni e le motivazioni che avevano consigliato, nel 2004, la sospensione del suo utilizzo.

E chiaro che in uno stato di diritto ogni cittadino ha il diritto-dovere di far valere le sue ragioni in una qualsiasi sede giudiziale e ed altrettanto chiaro che limitare questo "diritto" significa cassare un pezzo sostanziale della

nostra "Costituzione".

Nel caso in parola la difesa contro un provvedimento di fermo sbagliato o eccessivo è quanto meno difficoltosa per la non chiarezza che esiste nell'identificare il Giudice competente. Il Consiglio di Stato ha recentemente escluso la competenza del Giudice Amministrativo (TAR) ma non ha identificato un canale certo di Giustizia ordinaria oltre a non essere stato chiaro in merito all'opponibilità del provvedimento annunciato, entro i sessanta giorni di preavviso. Il rischio ovviamente è quello di opporsi con tutti i rischi del caso dopo l'esecuzione del fermo con l'automezzo in obbligo di custodia.

Non sarebbe quindi male che il Parlamento, in sede di trasformazione del Decreto Legge 203, indicasse anche i rimedi e il tracciato di opposizione a disposizione del contribuente.

### Quando si possono buttare le ricevute ?

Riassumiamo ad uso dei nostri associati i tempi di conservazioni delle principali ricevute di pagamento riservandoci una seconda puntata nel prossimo numero del giornale.

**Abbonamento TV:** cinque anni per legge, ma una sentenza del Tribunale di Torino lo ha esteso a 10 anni;

**Affitto:** le ricevute vanno conservate per cinque anni;

**Bollettino di pagamento**

**ICI:** cinque anni dal successo a quello di pagamento;

**Cambiali:** tre anni dalla loro scadenza;

**Dichiarazioni dei redditi:** la documentazione relativa alle tasse e all'IVA si può eliminare dopo cinque anni sempre a partire dall'anno successivo a quello della dichiarazione;

**Spese condominiali:** cinque

anni;

**Estratti conto bancari:** le

banche accettano contestazioni nei 60 giorni successivi

all'invio dell'estratto conto ma si hanno dieci anni di tempo per impugnare il tutto in caso di errore;

**Pagamenti rateali e mutui:** cinque anni dal pagamento della singola rata ma è consigliabile tenere tutto fino alla scadenza dell'ultima rata pagata;

**Spese condominiali:** cinque

anni;

**Tassa nettezza urbana:** le

ricevute vanno conservate

fino al 31 dicembre del quarto anno successivo al pagamento;

**Scontrini di acquisto:** va conservato un tempo ragionevole ma se è prova di acquisto per la garanzia per tutto il periodo di validità (24 mesi);

**Rette scolastiche:** un anno e comunque per tutto il periodo di iscrizione se trattasi di scuole private o lezioni o palestre.

### LE NOSTRE SEDI E GLI SPORTELLI DI ASSISTENZA IN PROVINCIA

**Pavia**, via F. Cavallotti 9 tel. 0382 35000 fax. 0382 394595—tutti i giorni sabato escluso dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00.

**Voghera**, via XX Settembre 63 c/o Camera del Lavoro tel. 0381 690901—mercoledì dalle 14,30 alle 18,00—sabato dalle 9,00 alle ore 12,30.

**Vigevano**, via Bellini 26 c/o Camera del Lavoro tel. 0383 46345—martedì e mercoledì dalle 14,30 alle 18,00

**Mortara**, c.da S. Dionigi c/o Camera del Lavoro tel. 0384 99012- martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

**Stradella**, via Cavour 25 c/o Camera del Lavoro tel. 0385 48039—sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00

**Editore: Federconsumatori Pavia—Via Cavallotti, 9 - 27100 Pavia tel. 0382-35000 -**

**E-mail : pavia@federconsumatoripavia.it—federpv@libero.it**

**Sito internet provinciale: www.federconsumatoripavia.it**

**Direttore responsabile: Massimo Massara**

**Stampato da: Tipografia Mondo Grafico—Via F.lli Cuzio 20 Pavia**

**Registrazione n. 599 del 14 luglio 2004—Tribunale di Pavia**

## Notizie in breve.....

### Bolli auto – prescrizioni

In ordine ai numerosi quesiti che ci pervengono riteniamo opportuno riassumere le norme di prescrizione dei bolli auto attualmente in vigore.

Per le tasse automobilistiche ci si deve normalmente riferire all'articolo 5, comma 51 del DI 30/12/82 n. 953 che recita " L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Considerato però che i tempi della burocrazia non sono riusciti a recuperare le tasse evase rischiando così la prescrizione di ingenti somme, il nostro Governo ha pensato bene di prorogare i termini relativi agli anni 2000 e 2001 che a tutt'ora sono prescrivibili dopo il 31 dicembre 2005.

### Retromarcia sulla gratuità degli atti di vendita dei veicoli.

E' una vera e propria inversione a 180 gradi quella contenuta nel disegno di legge della finanziaria 2006. Una disposizione abroga infatti totalmente le norme che erano appena state introdotte con la legge 80/05 e ripristina il visto obbligatorio dei Notai per i passaggi di proprietà degli autoveicoli.

La gratuita dei passaggi di proprietà era stata appena introdotta, fortemente pubblicizzata e motivata dal Governo con la necessità di snellire le procedure burocratiche in materia di pratiche automobilistiche.

La norma "in vigore" consentirebbe l'autenticazione degli atti di vendita, al di sotto del valore di 25 mila €, da parte dei funzionari della motorizzazione, dall'ACI e dalle agenzie automobilistiche abilitate a collegarsi con lo sportello telematico dell'automobilista.

Il condizionale e d'uopo perché in effetti queste facilitazioni ad oggi non sono mai state applicate; si era infatti in attesa dell'emanazione di un decreto di attuazione da parte della Presidenza del Consiglio.

Il Decreto non ha mai visto la luce ma in compenso la legge finanziaria in discussione interviene con delle modifiche tese a rendere non gratuito il passaggio di proprietà a tutto vantaggio dei Notai che si riappropriano della materia e di un sostanzioso gruzzolo economico.

### Chi è Federconsumatori ?

E' una associazione libera e democratica nata per difendere i legittimi interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti della pubblica amministrazione, degli erogatori di pubblici servizi e dei soggetti privati che offrono in vendita beni e servizi.

L'associazione opera con azioni proprie e in collaborazione con altri soggetti sociali. Federconsumatori è una associazione riconosciuta ai sensi della legge 281/98.

### Di cosa si occupa ?

- ◇ informa i consumatori sui loro diritti;
- ◇ promuove l'educazione ai consumi;
- ◇ interviene sulla pubblicità ingannevole;
- ◇ interviene nelle scelte dei pubblici poteri, che interessano l'utenza;
- ◇ rivendica servizi efficienti, gestiti con trasparenza e a costi contenuti;
- ◇ combatte tutte le forme di illegalità, di truffa e di raggiro;
- ◇ rivendica regole che difendano i cittadini dai soprusi.

### In quali settori interviene ?

Federconsumatori è in grado di dare un servizio di prima consulenza e di assistere il consumatore nel contenzioso con:

- ◇ Telecom - Tim ,Wind e 3 , Aziende del gas, delle acque e del trasporto pubblico;
- ◇ Banche e assicurazioni;
- ◇ Le ditte che vendono fuori dai locali commerciali;
- ◇ Le multiproprietà;
- ◇ Gli artigiani e i commercianti;
- ◇ Gli altri settori.

### Che tipo di assistenza ti offre ?

- ◇ Ti consiglia in caso di semplici vertenze;
- ◇ Ti assiste nel contenzioso;
- ◇ Ti assicura la consulenza specifica dei suoi esperti;
- ◇ Ti garantisce i consigli legali;
- ◇ **E....nella necessità ti assiste legalmente**

### Come si fa ad iscriversi ?

Iscriversi è molto semplice, basta pagare la quota associativa. Ci si può iscrivere presso la sede di Pavia oppure con un versamento postale sul c/c 62781372 intestato a Federconsumatori - Pavia. La tessera ti dà diritto alla consulenza e all'assistenza gratuita per un anno, alla consulenza specializzata ed in caso di vertenza legale: ad una assistenza a costi contenuti.

### Quanto costa iscriversi ?

**La tessera annuale ordinaria 2005 costa €37,00 (i rinnovi 32 con il giornalino)**

**La tessera in convenzione costa €.20,0 ( compreso il contributo per il giornalino).**

**Ma ci si può iscrivere semplicemente per sostenere l'associazione , ed in caso si può versare da 10 €. in su.**

**La federconsumatori è convenzionata con SPI la CGIL è con il SUNIA**

**FEDERCONSUMATORI HA UN SITO INTERNET NAZIONALE [www.federconsumatori.it](http://www.federconsumatori.it)  
In Lombardia la trovi anche a :Milano - Brescia - Bergamo - Mantova –Cremona- Lecco - Lodi - Como - Legnano - Varese e Busto Arsizio**